

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

STATUTO

=====

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE - APS (in seguito, in breve, Psiche Lombardia APS o l'associazione).

Psiche Lombardia-APS è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo. L'associazione può costituire sezioni periferiche e/o zonali nella Regione Lombardia, nominando anche i referenti responsabili, e può operare anche in campo nazionale.

ART. 2) STATUTO E SUA EFFICACIA

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento della attività dell'associazione stessa e vincola i soci alla sua osservanza.

ART. 3) MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea dei soci e con la maggioranza stabilita dall'art. 16 del presente statuto.

ART. 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5) SOLIDARIETÀ

Psiche Lombardia-APS persegue fini di utilità sociale e solidarietà civile e culturale a favore dei suoi associati e delle loro famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutte le persone.

ART. 6) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (tra quelle elencate al c.1, art.5 del D.Lgs 117/2017):

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.2.2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2001, e successive modificazioni

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

ART. 7) FINALITA' SPECIFICHE.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) aiutare i portatori di disturbi mentali (psichici) ad integrarsi nel contesto sociale.
- b) aiutare i componenti il gruppo familiare di persone con disturbi mentali (psichici), mediante un'adeguata informazione e un sostegno psicologico di gruppo e/o individuale
- c) promuovere progetti, iniziative al fine di realizzare le condizioni per la tutela della salute mentale attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
- d) rappresentare le istanze generali e comuni dei soci presso le istituzioni pubbliche e perseguire la diretta partecipazione alla elaborazione delle leggi e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica e psicologica.

Psiche Lombardia-APS si prefigge di:

- a) ottenere adeguate strutture ed una legislazione nazionale - regionale psichiatrica che assicuri servizi adeguati per tutte le fasi e le tipologie del disturbo mentale, con particolare attenzione alle forme più gravi, attività di sostegno adeguate alla riabilitazione e alla guarigione (recovery);
- b) promuovere una maggiore integrazione dei servizi pubblici e del privato sociale in materia di assistenza socio-sanitaria, un'integrazione volta a garantire alle persone con disturbi psichici ed ai loro familiari la libertà di ricercare e scegliere la miglior qualità delle cure, ed in particolare quelle più aggiornate e orientate alla riabilitazione, e i professionisti più capaci di erogarle.
- c) promuovere la collaborazione tra operatori della sanità, famiglie, associazioni in modo da creare una rete che favorisca, ognuno nel proprio ambito, la riabilitazione di chi soffre di disagio psichico.

ART. 8) SCOPI ISTITUZIONALI

Psiche Lombardia-APS persegue gli scopi istituzionali con attività quali:

- a) studi, documenti di analisi e sintesi ed indagini, intesi ad impostare e risolvere i problemi inerenti all'assistenza sociosanitaria vissuta da persone con disagio psichico e dei loro familiari
- b) ricerche sull'evoluzione dei metodi di cura ed assistenza, programmi di prevenzione, cura e riabilitazione innovativi capaci di coinvolgere le reti familiari e sociali
- c) favorire la conoscenza delle questioni mediche, psicologiche, sociali e legali connesse ai disturbi psichici, organizzando corsi di formazione, conferenze, cineforum e percorsi di orientamento individualizzati. Curare la pubblicazione di periodici e di materiale informativo inerente le attività svolte
- d) costruire ed attivare secondo i principi della cooperazione reti familiari e sociali capaci di integrare il sapere esperienziale e tecnico-scientifico, organizzare incontri periodici capaci di coinvolgere gli attori della salute mentale (pazienti, famigliari, operatori dei servizi pubblici, professionisti privati, ecc.)
- e) creare una rete di professionisti capaci di intervenire a prezzi agevolati e convenzionati in favore dei bisogni degli associati, integrando l'offerta dei servizi pubblici con particolare riferimento all'area della psicoterapia, delle cure neuropsichiatriche e psichiatriche
- f) promuovere la realizzazione e l'associazione di Comunità terapeutiche, protette e riabilitative, nonché di altri contesti abitativi e riabilitativi
- g) favorire i rapporti con Cooperative, Enti, Associazioni e Comitati stipulando anche convenzioni che facilitino ogni rapporto utile allo scopo sociale
- h) adoperarsi per offrire alle persone con disturbi psichici attività di socializzazione, percorsi di formazione e di inserimento lavorativo
- i) attivare progetti di supporto e collaborazione con le scuole e gli insegnanti, volti alla prevenzione, alla individuazione precoce delle situazioni di disagio psichico, all'attivazione di interventi psico-educativi con le famiglie e i minori, ed organizzare tutte quelle attività idonee al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio
- j) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

TITOLO III I SOCI

ART. 9) AMMISSIONE

Possono aderire a Psiche Lombardia-APS tutte le persone fisiche, Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che accettano le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti interni, ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà. L'adesione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda del richiedente e dietro pagamento della quota associativa annuale. L'inclusione nell'elenco dei soci deve prevedere: dati anagrafici, telefono ed indirizzo e-mail del richiedente.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ART. 10) DIRITTI

I soci hanno il diritto di eleggere i loro rappresentanti negli organi dell'associazione e di essere eletti. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 11) DOVERI

I soci dell'associazione svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. I soci si impegnano al versamento della quota annuale, a contribuire al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Psiche Lombardia-APS promuove la collaborazione tra diverse associazioni che operano nel campo della salute mentale ma ritiene necessario che, se un socio svolge attività simili o in parallelo nel campo della salute mentale per altre organizzazioni, informi di ciò il Consiglio direttivo. L'associazione può, in caso di necessità, avvalersi di prestazioni lavorative retribuite, anche ricorrendo ai propri associati o loro familiari.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

ART. 12) ESCLUSIONE

Un socio decade automaticamente se non provvede a versare la quota associativa annuale entro il termine del 31/3 di ogni anno. Il socio può inoltre essere escluso dall'associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dei regolamenti. In questo caso l'eventuale esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le motivazioni del socio stesso.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 13) INDICAZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo (tra i quali saranno eletti a maggioranza 1 o 2 Vice Presidenti), l'Amministratore Tesoriere, il Presidente (Responsabile Legale).

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14) COMPOSIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

Agli associati, Enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Componenti il Consiglio Direttivo in ordine di anzianità chiamato alla funzione dai presenti. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

ART. 15) CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (2 volte se previsto e redatto il bilancio preventivo) su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta sia necessario o ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci dell'associazione.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso inviato a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa e contenente l'ordine del giorno da trattare.

ART. 16) VALIDITÀ E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare le modifiche dello statuto, e per l'eventuale scioglimento dell'associazione e tutte le volte che lo richiedano almeno 1/5 dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza di voti e in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per deliberare la modifica dello statuto è necessaria la presenza di almeno la metà + 1 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

Ciascun socio può delegare a rappresentarlo un altro socio di sua fiducia, con delega scritta e firmata dal delegante; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci; non può essere data delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17) VERBALIZZAZIONE.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario individuato dal Presidente tra i presenti. Il verbale è firmato dal Segretario dell'assemblea e dal Presidente (o dal suo sostituto designato) ed è conservato in apposito schedario a cura del Consiglio Direttivo nella sede della associazione. Ogni socio, su richiesta, ha diritto di consultare i verbali delle assemblee.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da 3 a 9 membri eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Dopo cinque assenze non giustificate, non dovute a causa di forza maggiore, si decade automaticamente dalla carica. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione assieme al Presidente. Svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione; prepara il bilancio preventivo se previsto, e il bilancio consuntivo annuale, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; conserva in apposito schedario i verbali delle assemblee; raccoglie eventuali rilievi critici che i soci vogliano fare al bilancio consuntivo, redatti in forma scritta e li fa allegare al bilancio stesso. Il Consiglio direttivo gestisce le

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, ed approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri e distribuire incarichi tra i suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Esso può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci dell'associazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono autorizzati a spendere nei limiti del bilancio preventivo (se redatto) nonché per spese utili ed urgenti nei limiti della capacità finanziaria dell'associazione.

CAPO III - IL PRESIDENTE (RESPONSABILE LEGALE)

ART. 19) IL PRESIDENTE (RESPONSABILE LEGALE)

Il Presidente (Responsabile Legale) è eletto tra tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ma sarebbe preferibile una pregressa esperienza in materia associativa nel settore della salute mentale ed inoltre che non ricopra incarichi in partiti o Enti pubblici salvo deroga deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono autorizzati ad espletare le pratiche per l'attuazione dello statuto e per le relative spese.

ART. 20) DURATA

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci dell'associazione.

ART. 21) FUNZIONI

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. In caso d'urgenza egli prende tutti i provvedimenti opportuni con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio direttivo o dell'assemblea nel più breve termine possibile. In caso di suo impedimento, le funzioni ad esso riservate saranno svolte da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di necessità, dal componente del Consiglio Direttivo in ordine di maggiore età.

CAPO IV - ELEZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

ART. 22) MODALITA'

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, mediante votazioni da svolgere nelle sedi dell'associazione. Il Presidente uscente comunica a tutti i soci, con almeno 30 giorni di anticipo, la sede e l'orario delle votazioni, che saranno segrete e presidiate dal Presidente uscente o un vice-Presidente, alla presenza di almeno altri 2 soci in qualità di osservatori. I nomi dei candidati verranno comunicati a ciascun socio almeno 7 giorni prima della data delle elezioni

ART. 23) ELEZIONE DEI VICE-PRESIDENTI – DURATA - FUNZIONI

I Vice Presidenti vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare a maggioranza la loro nomina. Durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Ad ognuno sarà affidata la responsabilità di un'area di attività in relazione alle sue competenze o aspirazioni. Possono essere revocati dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Ciascun Vice Presidente può essere chiamato a sostituire in tutto e per tutto il Presidente dell'Associazione in caso di sua assenza, ed acquisire tutte le sue funzioni relative alla ordinaria amministrazione.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

CAPO V - IL TESORIERE (AMMINISTRATORE)

ART. 24) ELEZIONE - DURATA - FUNZIONI

Il Tesoriere-Amministratore (qualora necessario) è scelto tra i soci ed eletto a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo; dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Può essere revocato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Risponde al Presidente (e al Vice Presidente incaricato in caso di sua assenza). Gestisce i beni dell'Associazione con la cura del buon Padre di Famiglia; ha accesso al denaro in cassa ed a quello depositato nel C/C bancario dell'Associazione, registra le entrate e le uscite ed effettua i pagamenti necessari al buon andamento dell'Associazione stessa su autorizzazione generale o specifica del Presidente dell'Associazione. Redige la Prima nota Cassa e il Bilancio annuale.

CAPO VI – I LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 25) INDICAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili, b) contributi/quote associative c) donazioni e lasciti, d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; f) ogni altro tipo di entrate eticamente compatibili con le finalità dell'Associazione di Promozione Sociale

ART. 26) I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.

Gli eventuali beni acquisiti sono elencati in un inventario che è depositato anche presso ogni eventuale sezione utilizzatrice di tali beni. L'inventario può essere consultato dai soci.

ART. 27) I CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo per far fronte ad eventuali esigenze di cassa.

ART. 28) EROGAZIONI DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzo delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo, che delibera sull'utilizzo di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

ART. 29) RIMBORSI

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 30) ATTIVITÀ' MARGINALI, RACCOLTA FONDI E DONAZIONI

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzo dei proventi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari o, in caso di impedimento, venduti o rottamati.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 32) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo (se previsto e redatto) contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 33) FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo (se previsto e redatto) per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene suddiviso in singoli capitoli le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 34) CONTROLLO DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo (e preventivo se previsto e redatto) è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione, e può essere consultato da ogni socio.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

In mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascuno socio potrà controllare il bilancio consuntivo (e preventivo se previsto e redatto) e richiedere chiarimenti su entrate e spese. Il controllo sarà limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate, redatti in forma scritta, potranno essere fatti pervenire al Consiglio direttivo, che provvederà a farli allegare al bilancio e a sottoporli all'assemblea.

ART. 35) APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea dei soci con voto palese con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ciascun anno. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato alle attività previste dallo statuto. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio preventivo (se previsto e redatto) è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

TITOLO VII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36) DIPENDENTI

Psiche Lombardia-APS può assumere dipendenti. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro relativo al settore di competenza.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 37) COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

TITOLO VIII LA RESPONSABILITÀ

ART. 38) RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI

I soci di Psiche Lombardia-APS sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, relativamente alla effettiva attività svolta per l'associazione.

ART. 39) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Psiche Lombardia-APS risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

PSICHE LOMBARDIA PER LA SALUTE MENTALE – APS

ART. 40) ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Psiche Lombardia-APS può assicurarsi, ed assicurare le persone elette alle cariche sociali (Presidente /Responsabile Legale, componenti il Consiglio Direttivo, Vice Presidenti, Tesoriere Amministratore) ed i Soci Volontari che prestano attività presso l'Associazione o Enti Terzi (ad esempio Ospedali e/o CPS, DSM) per gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

TITOLO IX RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41) RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI

Psiche Lombardia APS partecipa e collabora con soggetti ed enti privati e pubblici per le finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.